



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Bollettino Economico

Luglio 2016

3 | 2016

Nel referendum del 23 giugno scorso l'elettorato britannico ha votato a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. La decisione avvia una complessa fase di transizione, che interesserà la fitta rete di legami intercorrenti tra il Regno Unito e gli altri Stati membri dell'Unione<sup>1</sup>.

I trattati europei contengono regole che consentono di gestire questo processo in modo ordinato. L'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato membro decida di recedere dalla UE. Il primo passo spetta al Regno Unito, che dovrà notificare la decisione al Consiglio europeo; in seguito alla notifica verranno avviate le negoziazioni con l'Unione sull'accordo volto a definire le modalità del recesso<sup>2</sup>. L'uscita si perfezionerà con l'entrata in vigore di tale accordo oppure, in sua assenza, dopo due anni dalla notifica del recesso (termine che potrà essere prolungato dal Consiglio europeo, ma solo con decisione unanime). In ogni caso non ci sarà un vuoto giuridico: fino a quando la procedura per l'uscita dalla UE non sarà completata il Regno Unito rimarrà membro dell'Unione europea, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Le nuove relazioni economiche e commerciali del Regno Unito con la UE saranno oggetto di un negoziato separato. La natura che assumeranno i rapporti commerciali tra le due aree una volta completato il processo di uscita – questione particolarmente rilevante per via del profondo grado di integrazione del paese con il resto dell'Europa – è al momento connotata da ampia incertezza. Alcuni commentatori hanno prospettato la possibilità che vengano negoziati accordi analoghi a quelli attualmente in essere con altri paesi, quali: (a) l'adesione allo Spazio economico europeo (SEE), come nel caso di Norvegia, Islanda e Liechtenstein; (b) un'intesa bilaterale nell'ambito dell'Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association, EFTA), come per la Svizzera; (c) un accordo di libero scambio indipendente, come ad esempio quelli in essere tra UE e Turchia, Messico, Corea del Sud e Canada.

Tali tipologie di accordo si caratterizzano, nell'ordine, per un grado decrescente di integrazione in termini sia di accesso al mercato della UE sia di obblighi di recepimento delle normative comunitarie. Le prime due opzioni prevederebbero inoltre contributi al bilancio comunitario da parte del Tesoro britannico, che invece non sarebbero necessariamente corrisposti nel caso di patto indipendente di libero scambio. In assenza di una qualsiasi nuova intesa, i rapporti commerciali sarebbero regolati dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, WTO), con l'applicazione della clausola della nazione più favorita<sup>3</sup>: le esportazioni britanniche verso l'Unione sarebbero quindi assoggettate alle tariffe doganali esterne della UE e anche alle eventuali barriere non tariffarie.

Nel settore dei servizi finanziari l'adesione all'SEE comporterebbe per le imprese britanniche, a fronte della libertà di accesso ai mercati dell'Unione attraverso il mutuo riconoscimento dell'autorizzazione all'operatività data dal paese di origine, l'obbligo di rispettare la normativa europea (incluso, per le

<sup>1</sup> Un'immediata conseguenza del risultato referendario è l'annullamento dell'accordo concluso in occasione del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 per il rafforzamento dello status speciale del Regno Unito nella UE, la cui efficacia era comunque sospesa fino alla notifica da parte del Regno Unito stesso della decisione di rimanere nell'Unione.

<sup>2</sup> Per la UE le linee guida della negoziazione dovranno essere definite, con decisione unanime, dal Consiglio europeo (cui non parteciperà il Regno Unito). Sulla base di tali linee guida, la Commissione presenterà delle raccomandazioni al Consiglio della UE (senza il Regno Unito) e quest'ultimo formulerà una decisione sull'apertura del negoziato e sulla nomina del negoziatore per l'Unione. L'accordo con il Regno Unito dovrà poi essere approvato dal Consiglio della UE con una maggioranza qualificata del 72 per cento dei restanti 27 Stati membri, rappresentativa del 65 per cento della popolazione; dovrà inoltre essere approvato dal Parlamento europeo a maggioranza semplice.

<sup>3</sup> La clausola della nazione più favorita impone il divieto di discriminazione tra i partner commerciali nei casi in cui non sia stato concluso un accordo bilaterale: uno Stato si impegna ad accordare a un altro paese trattamenti favorevoli in misura uguale a quelli concessi a uno o più Stati con i quali ugualmente non vi sono in essere accordi commerciali. In applicazione di questa clausola: (a) tutti i partner con i quali non siano state stipulate intese commerciali saranno trattati nella stessa maniera; (b) condizioni migliori potranno essere previste unicamente mediante appositi accordi tra Stati.

banche, il Codice unico europeo<sup>4</sup>) senza tuttavia che il Regno Unito possa più contribuire a definirla. Se invece il Regno Unito concludesse un accordo bilaterale con l'Unione – e ancor più qualora non ne stipulasse alcuno – decadrebbe l'attuale regime di mutuo riconoscimento e verrebbero verosimilmente introdotte limitazioni all'operatività delle istituzioni finanziarie britanniche nell'Unione.

In una dichiarazione congiunta, diffusa poco dopo la comunicazione ufficiale dell'esito del referendum<sup>5</sup>, i Presidenti delle istituzioni europee hanno affermato che l'Unione è pronta ad avviare in tempi rapidi i negoziati con il Regno Unito per definire i termini e le condizioni della sua uscita; hanno auspicato che tale paese possa in futuro essere un partner stretto della UE; hanno sottolineato che ogni accordo che sarà concluso con il Regno Unito quale Stato terzo dovrà tenere conto degli interessi di entrambe le parti ed essere equilibrato in termini di diritti e obblighi. Il dibattito politico interno al Regno Unito ha delineato la possibilità che la decisione di recedere venga notificata fra alcuni mesi. In una riunione informale tenutasi lo scorso 29 giugno i capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri della UE (escluso il Regno Unito) hanno tuttavia invitato il paese a procedere quanto prima in tale direzione, precisando che, prima della notifica, non vi sarà alcun tipo di negoziato<sup>6</sup>.

L'incertezza sui possibili effetti negativi dell'uscita dalla UE sull'attività economica nel Regno Unito è molto ampia, come segnalato dalla marcata eterogeneità delle stime che sono state diffuse negli ultimi mesi da organizzazioni internazionali, autorità governative e osservatori privati. Nel breve periodo l'andamento del PIL britannico potrebbe risentire dell'elevata incertezza sulle prospettive economiche e finanziarie del paese, della maggiore volatilità sui mercati nonché delle attese di un minore grado di apertura al commercio e agli investimenti dall'estero. Nel lungo periodo la crescita sarà influenzata in misura rilevante dalle caratteristiche dei nuovi accordi economici e commerciali che verranno stipulati tra la UE e il Regno Unito, dalle politiche di immigrazione di quest'ultimo e dalla sua capacità di rimanere un mercato competitivo, efficiente e innovativo.

<sup>4</sup> Il Codice unico europeo è l'insieme della regolamentazione bancaria e finanziaria armonizzata a livello europeo.

<sup>5</sup> Dichiarazione congiunta sull'esito del referendum nel Regno Unito di Martin Schulz, Presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, Presidente del Consiglio europeo, Mark Rutte, Presidente di turno del Consiglio della UE e Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, rilasciata il 24 giugno 2016.

<sup>6</sup> Dichiarazione congiunta al termine della riunione informale dei 27 capi di Stato o di governo, Bruxelles, 29 giugno 2016.